



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 11/07/2017

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n°13

Oggetto: **NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI: ATTIVA LA PIATTAFORMA
INFORMATICA DELL'INPS E LE RELATIVE ISTRUZIONI OPERATIVE**

- INPS, Circolare n. 107 del 5 luglio 2017
- INPS, Comunicato Stampa del 5 luglio 2017

Con la presente circolare andiamo ad analizzare nello specifico le modalità di accesso e utilizzo delle nuove Prestazioni Occasionali/Libretto di Famiglia (Ex Voucher), evitiamo di commentare quanto la nuova disciplina, anzichè rendere più snelle le procedure dell'inserimento lavorativo, le complica ulteriormente, appesantendo sia le aziende che i privati in termini di adempimenti che di costi da sostenere.

L'INPS, con la Circolare n. 107/2017, fornisce le indicazioni operative per l'utilizzo e la gestione delle nuove prestazioni occasionali, informando altresì che la piattaforma telematica è operativa da lunedì 10 luglio 2017.

Il Decreto Legge n. 50/2017, così come modificato dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, introduce con l'articolo 54-bis una nuova tipologia contrattuale, le c.d. **“prestazioni occasionali”**, (si precisa nuovamente che tale dizione non è da confondersi con le prestazioni occasionali di lavoro autonomo che continuano ad avere la loro disciplina, invece questa tipologia non è altro che la sostituzione del lavoro ex voucher) delle quali abbiamo già parlato nelle precedenti circolari, al quale si rinvia per tutto quanto non trattato nella presente.

La nuova fattispecie, destinata a far fronte alle esigenze di prestazioni lavorative temporanee e occasionali da parte di una ristretta cerchia di utilizzatori, sarà gestibile mediante un'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dall'INPS.

L'INPS, con la **Circolare n. 107 del 5 luglio 2017**, oltre a fornire alcuni **chiarimenti** circa l'applicazione della **nuova disciplina**, comunica anche le **istruzioni operative** per l'utilizzo della **piattaforma informatica**.

Nella Circolare in esame l'Istituto non precisa puntualmente un giorno nel quale la nuova piattaforma informatica sarebbe stata resa disponibile agli utenti, poi con il Comunicato Stampa ha ufficializzato che il giorno in cui è disponibile tale piattaforma è il 10 luglio 2017.

DISCIPLINA GENERALE

In primo luogo, l'INPS chiarisce che le nuove prestazioni di lavoro occasionali sono distinte secondo la modalità di utilizzo, che individua anche i possibili utilizzatori delle stesse:

- il **Libretto Famiglia**, riservato alle persone fisiche (privati cittadini);
- il **Contratto di prestazione occasionale**, destinato invece a tutti gli altri utilizzatori.

Le due modalità, oltre a riferirsi a categorie diverse di datori di lavoro, presentano profili di specificità in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e degli obblighi di contribuzione connessi, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi nei confronti dell'INPS.

Limiti dei compensi

Le prestazioni occasionali(Ex Voucher) sono definite come quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un **anno civile**:

- per ciascun **prestatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**;
- per ciascun **utilizzatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità dei prestatori**;
- per le prestazioni complessivamente rese **da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore**, a **compensi di importo non superiore a 2.500 euro**.

Per quanto riguarda i limiti di compenso indicati nella norma, l'Istituto conferma che i limiti indicati siano da intendersi *“al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione”*.

Inoltre, l'INPS apporta un chiarimento in merito alla disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 54-bis. Qualora i prestatori di lavoro siano soggetti

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate ex art. 19, D.Lgs n. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito i compensi a loro erogati da parte **degli utilizzatori** sono computati al 75% ai fini del raggiungimento del **limite massimo di compensi erogabili dagli utilizzatori alla totalità dei prestatori di lavoro.**

Limite orario all'utilizzo

L'INPS non apporta chiarimenti circa il limite all'utilizzo delle prestazioni occasionali in parola previsto dall'articolo 54-bis, comma 20 del D.L. n. 50/2017.

Pertanto, si deve ritenere che per le prestazioni occasionali svolte da un prestatore nei confronti di un utilizzatore siano previsti **due limitazioni**, che **operano congiuntamente**:

- deve essere rispettate il **vincolo** previsto in ordine ai **compensi** erogabili dall'utilizzatore al singolo prestatore (**2.500 euro netti**), fermo restando che
- le prestazioni devono comunque essere **limitate al massimo a 280 ore** nell'arco di un **anno civile**, ovvero al diverso limite previsto in ambito agricolo (si veda in seguito).

Contribuzione figurativa per i percettori di ammortizzatori sociali

Qualora le prestazioni di lavoro occasionale siano svolte da percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), nonché di altre prestazioni di sostegno al reddito, ivi comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, se prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali svolte dal soggetto interessato.

Aspetti previdenziali e assicurativi

L'INPS ricorda che il prestatore di lavoro ha diritto, per lo svolgimento di prestazioni occasionali, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti con iscrizione alla Gestione Separata, nonché all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

All'atto dell'erogazione dei compensi ai prestatori di lavoro, L'Istituto provvede anche all'accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore.

Il trasferimento all'INAIL dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, avverrà due volte l'anno sulla base di modalità concordate fra l'INPS e l'INAIL.

MODALITÀ DI GESTIONE E SOGGETTI ABILITATI

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle prestazioni occasionali, nonché i soggetti abilitati, l'INPS precisa anzitutto che tutte le operazioni, dalla registrazione degli utilizzatori e dei prestatori all'erogazione dei compensi, avverrà tramite **apposita piattaforma telematica** predisposta dall'INPS e fruibile attraverso il sito internet dell'Istituto, al servizio **"Prestazioni Occasionali"**.

Si ricorda, come anticipato in premessa, che l'INPS ha indicato nella data del **10 luglio 2017**, la data di entrata in vigore della piattaforma in parola, mediante un apposito comunicato stampa del 5 luglio 2017.

Gli **utilizzatori** e i **prestatori di lavoro** sono **abilitati** ad operare sulla piattaforma telematica per le operazioni di registrazione di utilizzatori e prestatori, nonché per effettuare le comunicazioni relative alle prestazioni lavorative

- **accedendo alla piattaforma telematica mediante le proprie credenziali personali** (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitali, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);

- **avvalendosi dei servizi di contact center INPS**, che gestiranno per conto dell'utente lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in questo caso, comunque, l'utente deve possedere le credenziali personali sopra indicate.

Le operazioni di registrazione e le successive comunicazioni possono essere svolte anche da:

- **gli intermediari abilitati** di cui alla Legge n. 12/1979 (Consulenti del Lavoro);
- **gli enti di patronato** di cui alla Legge n. 152/2001, **limitatamente** ai servizi di
 - **registrazione del prestatore**
 - **tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell'utilizzatore e del prestatore** (quindi solo per l'utilizzo delle **prestazioni occasionali da parte di persone fisiche** non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa).

L'INPS comunica che l'utilizzo della piattaforma telematica da parte degli intermediari abilitati e degli enti di patronato sarà **“reso disponibile entro il mese di luglio 2017”**.

Si ritiene, pertanto, che alla data del 10 luglio 2017 potranno operare tramite la piattaforma telematica solamente gli utilizzatori e i prestatori di lavoro, mentre l'operatività di intermediari e patronati sia posticipata.

REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA

Per poter fruire delle prestazioni occasionali, prestatori di lavoro e utilizzatori devono essere preventivamente registrati sulla piattaforma informatica messa a disposizione dall'INPS, disponibile sul sito internet dell'istituto nel servizio *“Prestazioni Occasionalità”*.

Posto che sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro dovranno indicare i loro dati nonché tutte le informazioni necessarie per la gestione dei rapporti di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi, l'INPS specifica alcune particolarità nella registrazione degli interessati.

Registrazione degli utilizzatori

All'atto della registrazione, gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al *“Libretto Famiglia”* o al *“Contratto per prestazioni occasionali”*. Quest'ultima, prevede tre ulteriori opzioni tra le quali l'utilizzatore dovrà scegliere:

- Pubblica Amministrazione;
- Impresa agricola;
- Altro utilizzatore.

Registrazione dei prestatori

Oltre ai dati anagrafici, **il prestatore** deve indicare l'IBAN del conto corrente sul quale l'Istituto provvederà a versare, entro il giorno 15 del mese successivo alle prestazioni, i relativi compensi.

Il conto corrente deve essere intestato (o cointestato) al prestatore.

L'INPS preme sottolineare che, in ragione delle semplificazioni adottate, non può avere certezza della corrispondenza tra i dati bancari/postali a estremi di conto corrente effettivamente intestato/cointestato al prestatore. **Pertanto, l'Istituto sollecita gli utilizzatori a porre particolare attenzione nella registrazione dei dati relativi all'IBAN.**

In caso di mancata indicazione dell'IBAN, i compensi verranno erogati mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato (ad oggi pari a 2,60 euro) sono a carico del prestatore e verranno trattenuti sul compenso a questi spettante.

Da ultimo, l'INPS precisa che non è necessaria la consegna alle sedi territoriali dell'Istituto, delle attestazioni volte a ridurre il rischio di frodi ai danni dell'Istituto (ad esempio, mod. SR163, ecc), stante il fatto che le somme accreditate sui conti correnti non sono prestazioni previdenziali a carico dell'INPS.

LIBRETTO FAMIGLIA

Possono ricorrere alle prestazioni occasionali gestite mediante il “**Libretto Famiglia**” soltanto le **persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.**

Le attività lavorative svolte tramite il “*Libretto Famiglia*”, quindi a favore dell'utilizzatore “*persona fisica*”, sono limitate a:

- lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Regime dei compensi

L'INPS chiarisce che il **valore dei titoli di pagamento** contenuti nel Libretto Famiglia, indicato in “10 euro” dal D.L. n. 50/2017, deve intendersi quale **valore nominale**, comprensivo delle quote assicurative, previdenziali e di gestione del servizio.

Pertanto, il valore di ogni singolo titolo di pagamento di 10 euro è così suddiviso:

- **8,00 euro: compenso netto** a favore del prestatore;
 - **1,65 euro:** contribuzione IVS alla Gestione Separata;
 - **0,25 euro:** premio assicurativo INAIL;
-

- **0,10 euro**: finanziamento degli oneri di gestione.

Considerando che il singolo titolo di pagamento nel Libretto Famiglia può essere utilizzato per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora, il chiarimento apportato dall'INPS comporta che il **compenso minimo orario netto** spettante al lavoratore per le prestazioni svolte nell'ambito del Libretto Famiglia corrisponde a **8 euro**.

Comunicazione all'Istituto della prestazione

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque **non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore**, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il *contact center*, deve comunicare all'Istituto:

- i dati identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
- la durata della prestazione;
- l'ambito di svolgimento della prestazione;
- altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un **calendario giornaliero** gestito mediante la piattaforma telematica INPS, con l'**indicazione giornaliera delle prestazioni**.

L'utilizzatore deve anche dichiarare, all'atto dell'effettuazione della comunicazione, se il prestatore di lavoro rientra **in una delle categorie "particolari" di prestatori, cioè i pensionati, i giovani studenti, i disoccupati o i percettori di ammortizzatori sociali (si veda in precedenza)**.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o SMS e MyINPS, dell'avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell'utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Possono fare ricorso al "**Contratto di prestazione occasionale**":

- gli **utilizzatori** (intesi i professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di natura privata) **che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, fatti salvi i settori esclusi (si veda in seguito);
 - le imprese del **settore agricolo**, solo nel caso in cui i prestatori siano:
-

- **pensionati** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- **giovani** con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università;
- **persone disoccupate**, così come definite dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
- **percettori di prestazioni integrative del salario**, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
- le **amministrazioni pubbliche**, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per **esigenze temporanee o eccezionali**:
 - nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
 - per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
 - per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
 - per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

È invece **espressamente vietato** il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:

- degli **utilizzatori** che hanno alle proprie dipendenze **più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**;
- delle **imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza**;
- delle **imprese dell'edilizia e dei settori affini**, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**.

Calcolo della forza aziendale

Al fine di individuare correttamente gli "utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato", l'INPS apporta alcuni chiarimenti fondamentali:

- in primo luogo, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della **forza aziendale**, è il **semestre** che va **dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento** della prestazione lavorativa occasionale. Pertanto, se la prestazione viene svolta a luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo
-

della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016

(ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente);

- in secondo luogo, ai fini del calcolo del numero di lavoratori a tempo indeterminato, devono applicarsi le regole previste per la valorizzazione dell'elemento <ForzaAziendale> nel flusso Uniemens, limitate ai lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.

Nella fase di avvio dell'operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale dovrà essere autocertificato dall'utilizzatore attraverso la piattaforma informatica, **riguardo alla modalità di computo dei dipendenti l'Istituto nella circolare inserisce anche gli apprendisti, quando per legge gli stessi sono esclusi da qualsiasi conteggio ai fini legali, pertanto ci auguriamo un chiarimento in tal senso.**

Settori esclusi

È espressamente previsto che le imprese facenti parte **dell'edilizia e dei settori affini**, le imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, cave o torbiere siano escluse dalla possibilità di ricorrere al Contratto di prestazione occasionale.

L'INPS, nella Circolare in esame, fornisce l'elenco dei codici CSC che individuano le imprese escluse dalla possibilità di utilizzare le nuove prestazioni occasionali:

Industria Artigianato

1.02.XX 1.13.03 4.02.XX 4.13.03

1.11.XX 1.13.04 4.11.XX 4.13.04

1.13.01 1.13.05 4.13.01 4.13.05

1.13.02 4.13.02

Regime dei compensi

L'INPS chiarisce che la misura del compenso nell'ambito del "Contratto di prestazione occasionale" è stabilita dalle parti, purché non inferiore al livello minimo orario, pari a 9,00 euro (netti) per ogni ora di lavoro, nonché dell'importo minimo giornaliero pari a 36,00 euro per 4 ore di lavoro.

L'INPS precisa che il **compenso giornaliero non può essere inferiore a 36,00 euro netti, anche qualora la prestazione lavorativa si inferiore a 4 ore.**

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi e assicurativi, al compenso spettante al lavoratore si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:

- **33,0%**, a titolo di contribuzione IVS alla **Gestione Separata**;

- **3,5%**, a titolo di **premio assicurativo INAIL**;
- **1,0%**, a titolo di **oneri di gestione**.

In relazione al compenso minimo di 9,00 euro all'ora, pertanto, sono dovuti:

- 2,97 euro, a titolo di contribuzione IVS alla Gestione Separata;
- 0,32 euro, a titolo di premio assicurativo INAIL;
- 0,09 euro, a titolo di oneri di gestione.

L'Istituto precisa, al fine di evitare incomprensioni, che il costo complessivo sostenuto dall'utilizzatore va calcolato sommando gli oneri contributivi alla misura del compenso minimo o quella definita dalle parti.

Comunicazione della prestazione all'INPS

Gli utilizzatori che ricorrono al Contratto di prestazione occasionale sono soggetti all'obbligo di inviare un'unica comunicazione all'Istituto previdenziale, mediante la quale ottemperano agli obblighi di informazione preventiva e rendicontazione della prestazioni lavorative.

Almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa,

l'utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il *contact center*, deve comunicare all'Istituto:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la data e l'ora di inizio della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un **calendario giornaliero** gestito mediante la piattaforma telematica INPS, con l'**indicazione giornaliera delle prestazioni**.

L'utilizzatore deve anche dichiarare, all'atto dell'effettuazione della comunicazione, se il prestatore di lavoro rientra in una delle categorie "particolari" di prestatori, cioè i pensionati, i giovani studenti, i disoccupati o i percettori di ammortizzatori sociali (si veda in precedenza).

Qualora la prestazione non venga resa, l'utilizzatore deve comunicare, sempre tramite la procedura telematica INPS, la **revoca** della **dichiarazione** precedentemente inoltrata, purché ciò avvenga **entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo** a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Decorso tale termine, l'INPS provvederà a pagare i compensi spettanti al lavoratore e a valorizzare la posizione assicurativa dello stesso.

Sono inoltre previste forme di tutela nei confronti del prestatore di lavoro, che viene informato tramite e-mail, SMS o MyINPS:

- dell'invio di una dichiarazione preventiva allo svolgimento della prestazione lavorativa;
- dell'eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa nonostante la prestazione sia effettivamente avvenuta, il lavoratore ha la possibilità, entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, di comunicare all'INPS l'effettivo svolgimento della prestazione; infine, la piattaforma telematica INPS consentirà, all'utilizzatore e al prestatore di lavoro, di comunicare all'Istituto la conferma dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima. Una volta comunicato l'avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all'utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell'avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione).

Si ribadisce che per la gestione delle prestazioni occasionali bisogna accedere sul sito internet dell'Istituto, www.inps.it, nella sezione "*Servizi / Prestazioni di Lavoro Occasionale*".

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA

Le imprese del settore agricolo possono ricorrere alle nuove prestazioni occasionali, utilizzando il "Contratto di prestazione occasionale", qualora

- occupino non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- i prestatori di lavoro impiegati appartengano ad una delle seguenti categorie:
 - **pensionati** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
 - **giovani con meno di 25 anni di età**, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università;
 - **persone disoccupate**, così come definite dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;

– **percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA)** ovvero di altre **prestazioni di sostegno al reddito**.

I suddetti lavoratori non possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale qualora siano iscritti in uno degli elenchi comunali degli OTD.

Regime dei compensi

Fermo restando che le prestazioni occasionali svolte in ambito agricolo sono soggette ai medesimi limiti di compensi previsti per la generalità delle attività lavorative svolte secondo tale tipologia, le stesse si differenziano in relazione al **compenso minimo orario** che l'utilizzatore deve corrispondere al prestatore di lavoro.

L'articolo 54-bis, comma 16, prevede infatti che nel settore agricolo, *"[...] il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."*

L'INPS, in merito, individua le retribuzioni orarie proprie degli operai florovivaisti, previste dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014, quali retribuzioni minime di riferimento, in funzione dell'Area di appartenenza del lavoratore:

- area 1: **7,57 euro**;
- area 2: **6,94 euro**;
- area 3: **6,52 euro**.

Si ricorda che, secondo il suddetto CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti:

- all'area 1, appartengono i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione;
- all'area 2, fanno capo i lavoratori che svolgono compiti esecutivi non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica;
- all'area 3, appartengono i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

Sul punto, l'Istituto ricorda che l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore

lavorative, anche qualora la durata della prestazione sia inferiore a 4 ore. Posto che il compenso orario è liberamente deciso tra le parti, lo stesso non potrà essere inferiore alle retribuzioni minime orarie sopra indicate. Per quanto riguarda le **aliquote contributive e assicurative** applicabili alle prestazioni occasionali svolte in ambito agricolo, si rimanda a quanto già indicato nell'Aggiornamento AP [n. 239/2017](#) per le prestazioni svolte ricorrendo al "**Contratto di prestazione occasionale**".

Comunicazione della prestazione all'INPS

Anche le imprese agricole che ricorrono al "Contratto di prestazione occasionale" sono soggette all'obbligo di inviare una **comunicazione** all'Istituto previdenziale, mediante la quale ottemperano agli obblighi di informazione preventiva e rendicontazione delle prestazioni lavorative.

Almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa,

l'utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il *contact center*, deve comunicare all'Istituto:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la **durata** della prestazione lavorativa collocata entro un **periodo massimo di tre giorni consecutivi**;
- altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura stessa.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un **calendario giornaliero** gestito mediante la piattaforma telematica INPS, che prevede l'indicazione dell'**arco temporale** di svolgimento della prestazione, da un minimo di uno ad un massimo di tre giorni consecutivi, nonché della **durata complessiva** della prestazione.

Qualora la prestazione non sia resa, l'utilizzatore deve comunicare, sempre tramite la procedura telematica INPS, la **revoca** della **dichiarazione** precedentemente inoltrata, purché ciò avvenga **entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo** alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Decorso tale termine, l'INPS provvederà a pagare i compensi spettanti al lavoratore e a valorizzare la posizione assicurativa dello stesso.

Sono inoltre previste le medesime forme di tutela nei confronti del prestatore di lavoro, previste nella generalità dei casi.

LE MODALITÀ DEI PAGAMENTI DEGLI UTILIZZATORI

Per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, **gli utilizzatori, siano essi persone fisiche (mediante il Libretto Famiglia) ovvero gli altri utilizzatori (per il ricorso al Contratto di prestazione occasionale), sono tenuti ad alimentare preventivamente il proprio “portafoglio telematico”**, attraverso il versamento degli importi destinati a finanziare la successiva erogazione dei compensi ai prestatori, nonché l’assolvimento degli oneri contributivi, assistenziali ed i costi di gestione del servizio.

L’INPS ha previsto due modalità di versamento per gli utilizzatori:

- versamento tramite il **modello F24Elementi Identificativi** (F24ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di “Libretto Famiglia” o di “Contratto di Prestazione Occasionale”;
- **strumenti di pagamento elettronico** con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “*pagoPA*” di Agid, ed accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Tale modalità di pagamento non risulta ancora attiva, posto che l’Istituto assicura che lo sarà entro il mese di luglio 2017.

L’Istituto inoltre precisa che:

- nell’ambito del “Libretto Famiglia”, i versamenti potranno essere pari a 10,00 euro ovvero multipli di 10,00 euro;
- nell’ambito del “Contratto di Prestazione Occasionale”, la misura del versamento deve essere determinata dall’utilizzatore in funzione della retribuzione concordata con il lavoratore ed i relativi oneri contributivi, assicurativi e di gestione del servizio.

Le somme versate per l’alimentazione del portafoglio telematico saranno disponibili per remunerare prestazioni di lavoro occasionale, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.

Infine, l’Istituto precisa che le somme destinate a finanziamento degli oneri di gestione verranno trattenute al momento dell’effettuazione della comunicazione preventiva delle prestazioni. Qualora l’utilizzatore revochi la comunicazione, nell’ambito del Contratto di prestazione occasionale, le stesse verranno riaccreditate sul portafoglio telematico dell’utilizzatore.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI

I pagamenti dei compensi per le prestazioni effettuate nell'ambito del "Libretto Famiglia" o del "Contratto di prestazione occasionale" saranno effettuati **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.**

In ambito agricolo, qualora la prestazione si svolga su un arco temporale a cavallo di due mesi, il pagamento del compenso al prestatore avverrà il mese successivo alla data finale dell'arco temporale indicato. Ad esempio, pertanto, per una prestazione avvenuta dal 30/09/2017 al 02/10/2017, il pagamento avverrà entro il 15/11/2017.

I pagamenti ai prestatori potranno avvenire:

- tramite accredito sul conto corrente indicato al momento della registrazione (IBAN);
- in mancanza di indicazioni sul conto corrente, mediante bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore di lavoro e valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni. Le spese di incasso (ad oggi pari a 2,60 euro) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'INPS dall'importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale comunica la disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Mediante la piattaforma informatica, il prestatore ha accesso ad una serie di dati, quali il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.

REGIME SANZIONATORIO

In relazione al regime sanzionatorio previsto per gli illeciti compiuti nell'utilizzo delle prestazioni occasionali, l'INPS non apporta alcuna novità significativa rispetto a quanto contenuto nella norma.

Preme solo evidenziare che la sanzione prevista per l'utilizzo **oltre i limiti di compensi, ovvero del limite di durata della prestazione pari a 280 ore** nell'arco dell'anno civile, può essere ora declinata compiutamente anche con riferimento al settore agricolo, stante le retribuzioni orarie minime definite dall'Istituto e indicate in precedenza.

Si ricorda, infatti, che nel settore agricolo il limite massimo di ore è dato dal rapporto tra l'importo di 2.500 euro (compenso massimo erogabile dal singolo

utilizzatore al singolo prestatore) e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Stante le retribuzioni

indicate in precedenza, pertanto, la durata massima delle prestazioni occasionali in ambito agricolo, per non incorrere nella sanzione prevista dall'articolo 54-bis, comma 20, è pari a (arrotondando per difetto):

- area 1: **330 ore** (2.500 euro / 7,57 euro/ora);
- area 2: **360 ore** (2.500 euro / 6,94 euro/ora);
- area 3: **383 ore** (2.500 euro / 6,52 euro/ora).

VOUCHER LAVORO ACCESSORIO

L'INPS conferma, infine, che i buoni lavoro (voucher) per prestazioni di lavoro accessorio **acquistati entro il 17marzo 2017 compreso**, potranno essere utilizzati secondo la previgente disciplina e le procedure previste per il lavoro accessorio, **fino al 31 dicembre 2017**.

STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI
